

Interrogazione a risposta scritta

Al Ministro degli Esteri,

Premesso che:

L'Italia, nonostante i numerosi richiami da parte delle istituzioni europee e le pronunzie in materia della Corte Costituzionale (sentenze n. 138/2010 e 170/2014) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 4184/2012), è uno dei pochi pesi dell'Unione europea a non aver riconosciuto legalmente le unioni fra persone dello stesso sesso né attraverso l'estensione del matrimonio civile (sul modello di Spagna, Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Belgio), né attraverso la previsione di istituti alternativi come le unioni civili (come accade, per esempio, in Germania e Croazia);

con la sentenza n. 4184/2012 la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, quali titolari del diritto alla vita familiare e del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia, ne ha riconosciuto l'idoneità ad adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata;

con la sentenza del 19 gennaio 2011 n. 1328 la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato che il D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva europea 2004/38/CE, in materia di esercizio del diritto alla libera circolazione del familiare di cittadino dell'Unione Europea, equipara lo status di coniuge alla cittadinanza; ciò comporta che si estenda al matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in uno degli Stati membri dell'Unione europea la liceità della presenza del cittadino straniero nel territorio italiano;

con il decreto del 13 febbraio 2012, il Tribunale di Reggio Emilia, ha stabilito che alla luce dei Trattati europei e all'art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, la nozione di matrimonio prescinde dal genere dei nubendi; ne consegue che è «coniuge» a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007 il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino italiano dello stesso sesso, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno e/o della carta di soggiorno;

con l'ordinanza del 15 gennaio 2013 il Tribunale di Pescara ha definito che la qualità di coniuge del richiedente il permesso di soggiorno attiene ad uno status come riconosciuto dallo Stato comunitario ove la coppia ha contratto matrimonio; ne consegue che è «coniuge» a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007 il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino italiano dello stesso sesso, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno e/o della carta di soggiorno;

a seguito delle pronunzie giurisprudenziali le Questure hanno iniziato a rilasciare sul territorio nazionale permessi di soggiorno familiari di cinque anni al partner extracomunitario unito legalmente con un cittadino italiano dello stesso sesso, in uno dei paesi dell'Unione Europea che ha riconosciuto legalmente le unioni fra persone dello stesso sesso;

il 6 agosto 2013 il Ministero degli Esteri ha emanato una circolare applicativa delle modifiche introdotte con Decreto legge 89/2011, convertito con Legge n.129/11 in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini Ue e dei loro familiari, finalizzato al corretto recepimento della

normativa dell'Unione Europea (2004/38/CE), avente come oggetto l'eliminazione del visto nazionale quale condizione per l'ingresso in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini Ue;

tale circolare prevede che gli Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D), per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre 90 giorni) ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE; verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino Ue, è previsto il rilascio di un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli;

la citata circolare estende i benefici previsti al partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;

il visto è un'autorizzazione concessa al cittadino straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello degli altri Paesi Schengen, per transito o per soggiorno; la competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia, spetta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero, che è la sola responsabile dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto;

il visto viene rilasciato a seguito della valutazione di requisiti e condizioni, che in alcuni casi possono essere dettagliatamente stabiliti dalle norme, in altri casi risultano meno definiti e quindi la valutazione da parte del responsabile dell'ufficio visti diventa per molti aspetti discrezionale;

il tema del ricongiungimento familiare è strettamente connesso al diritto alla vita familiare ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4184/2012, dalla giurisprudenza CEDU e dalla normativa europea;

Considerato che:

il cittadino italiano Andrea Covini il 12 luglio 2012 si è unito legalmente in Germania, Paese membro dell'Unione europea, con un cittadino di nazionalità filippina, Jay Sarmiento;

la coppia è regolarmente iscritta nel registro anagrafico di Milano, città nella quale risiedono come conviventi;

l'Ambasciata italiana di Manila ha recentemente negato un visto per turismo di qualche decina di giorni a Diosita e Julie Ann Sarmiento, madre e sorella di Jay Sarmiento, nonostante l'esibizione da parte delle due signore del biglietto d'andata e ritorno già acquistato, di una lettera d'invito e di una fidejussione di mille euro presentata dal sig. Covini; nella richiesta del visto per turismo, sia le invitate che gli invitanti avevano specificato che a motivazione del viaggio c'era un legame di parentela, e un legame acquisito tra Andrea e Jay;

l'Ambasciata e il funzionario preposto a svolgere la pratica erano stati dettagliatamente informati della natura del rapporto del sig. Covini e del sig. Sarmiento e del motivo del viaggio delle parenti di quest'ultimo;

i motivi addotti da parte dell'ambasciata italiana a Manila per giustificare il diniego sarebbero la mancata prova dell'esistenza di sufficienti mezzi di sostentamento delle due signore e la possibilità che le due donne non rientrino nelle Filippine al termine del periodo di soggiorno in Italia;

alla luce di quanto riportato, il nostro paese si ritrova in una situazione di evidente contraddizione: da un lato, il Ministero dell'Interno riconosce il permesso di soggiorno al partner dello stesso sesso extracomunitario sposato o registrato con un cittadino italiano all'estero, mentre il dicastero degli Esteri non rilascia un normale visto per turismo per un brevissimo periodo a due parenti che intendono fare visita alla coppia;

risulta evidente come il vuoto legislativo in materia di coppie di persone dello stesso sesso comporta grandi contraddizioni sul piano della vita materiale dei cittadini: se il cittadino italiano sposato in uno dei paesi UE ad un cittadino non comunitario ha il diritto a ricongiungersi con il proprio compagno, dall'altro, in assenza di una norma nazionale sulle coppie omosessuali, lo stesso non può rivendicare un legame di parentela con i membri della famiglia del proprio partner ai fini di un normale visto di turismo di breve durata;

la discrezionalità in materia di rilascio dei visti, stante i requisiti stabiliti dalla legge, può eventualmente comportare episodi di differente trattamento fra coppie di persone dello stesso sesso e coppie eterosessuali, su cui la corte costituzionale con la citata sentenza 138 del 2010 ha stabilito di volere vigilare:

Si chiede di sapere:

se negli uffici di Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Ministero degli Affari Esteri in materia di rilascio di visti turistici si applichi alle coppie di persone dello stesso sesso aventi diritto, poiché legalmente unite in uno dei paesi dell'Unione Europea, un uguale trattamento rispetto alle coppie eterosessuali che hanno contratto matrimonio;

se nello specifico caso oggetto della presente interrogazione non vi sia da rintracciare da parte dell'Ambasciata italiana a Manila, una differenziazione di trattamento sulla base dell'orientamento sessuale della coppia;

se, data la recente estensione alle coppie omosessuali legalmente unite in uno dei paesi membri dell'Ue del diritto al ricongiungimento familiare, il Ministero degli Affari Esteri non intenda monitorare l'attuale situazione, assicurando a tutte quelle coppie di persone dello stesso sesso che ai sensi della legge ne hanno diritto, il rispetto della normativa vigente in materia di ricongiungimento con i propri familiari.

LO GIUDICE, CASSON, CIRINNA, DELLA ZUANNA, FEDELI, GATTI, GUERRA, IDEM, LUMIA, MATTESINI, MASTRANGELI, PEZZOPANE, SIMEONI, SPILABOTTE, ZANONI